

COPIA



Comune di Pellizzano
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
PER
IL SERVIZIO
DELL'
ACQUEDOTTO
COMUNALE**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 06/99 di data 26.02.1999
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 16/05 di data 22.07.2005
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 03/08 di data 28.01.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Gasperini

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I GENERALITÀ.....	1
Art. 1 Rete distributiva.....	1
Art. 2 Gestione dell'acquedotto	1
Art. 3 Modalità della fornitura.....	1
Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua	1
Art. 5 Tipo di fornitura	1
TITOLO II FORNITURE PER USO PUBBLICO.....	2
Art. 6 Impianto per uso pubblico	2
Art. 7 Prelievi abusivi	2
TITOLO III FORNITURE PER USO PRIVATO.....	3
CAPO I NORME GENERALI.....	3
Art. 8 Obbligo di fornitura.....	3
Art. 9 Diritto alla fornitura	3
Art. 10 Identificazione delle utenze.....	3
Art. 11 Voltura dell'utenza	5
Art. 12 Modalità richiesta somministrazione fornitura acqua	5
Art. 13 Durata della somministrazione.....	5
Art. 14 Prescrizioni particolari	5
Art. 15 Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa.....	6
Art. 16 Allacciamento al civico acquedotto	6
Art. 17 Manutenzione delle condotte	7
Art. 18 Interventi e opere per la funzionalità degli impianti esterni.....	7
Art. 19 Interruzioni del servizio	8
Art. 20 Responsabilità degli utenti sull'uso e conservazione della presa.....	8
Art. 21 Interventi del Comune per ragioni dell'Utente	8
Art. 22 Categoria di fornitura ad uso privato	8
Art. 23 Bocche antincendio private	9
Art. 24 Forniture straordinarie da bocche antincendio private	10
CAPO II ACCERTAMENTI DEI CONSUMI – MODI DI PAGAMENTO – APPARECCHI DI MISURA	10
Art. 25 Misura dell'acqua	10
Art. 26 Pagamenti	10



Comune di Pellizzano

Art. 27	Apparecchi di misura	10
Art. 28	Obbligo installazione contatori.....	11
Art. 29	Posizione e custodia degli apparecchi di misura	11
Art. 30	Guasti alla rete di distribuzione e agli apparecchi di misura ed accessori	11
Art. 31	Verbali di posa del contatore.....	11
Art. 32	Rimozione e sostituzione del contatore	12
Art. 33	Lettura dei misuratori	12
Art. 34	Irregolare funzionamento del contatore	12
Art. 35	Verifica dei misuratori a richiesta dell'Utente	13
CAPO III	NORME GENERALI PER GLI IMPIANTI INTERNI	13
Art. 36	Installazione delle condutture	13
Art. 37	Collegamento di impianti ed accessori	13
Art. 38	Prese di terra	14
Art. 39	Serbatoi.....	14
Art. 40	Modifiche	14
Art. 41	Perdite, danni, responsabilità	14
Art. 42	Vigilanza	14
TITOLO IV	DISPOSIZIONI VARIE	16
Art. 43	Spese varie	16
Art. 44	Applicabilità del diritto comune	16
Art. 45	Obbligatorietà.....	16
Art. 46	Contestazioni giudiziarie.....	16
Art. 47	Abrogazioni	16
Art. 48	Modifiche al Regolamento.....	16
Art. 49	Sanzioni per manomissioni	16
Art. 50	Sanzioni per contravvenzioni al Regolamento	17
Art. 51	Pagamento delle sanzioni amministrative.....	17
ART. 52	Tariffe di vendita dell'acqua	17
NORME TRANSITORIE.....		18

TITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 Rete distributiva

1. La rete di distribuzione può essere pubblica o privata.
2. La rete di distribuzione pubblica è costituita dal complesso delle tubazioni che, partendo dai serbatoi, portano l'acqua ai centri abitati. La rete di distribuzione pubblica è di proprietà del Comune ed è costituita esclusivamente dal ramale principale, sul quale attraverso pozzetti di derivazione vengono effettuati gli allacciamenti, che indipendentemente dalla loro lunghezza costituiscono la rete di distribuzione privata.
3. La rete di distribuzione privata si distingue in impianti esterni e impianti interni. Per impianto esterno si intende l'insieme delle tubazioni e degli accessori relativi che, partendo dal pozzetto di derivazione posto sul ramale principale, rende possibile l'alimentazione degli impianti interni degli utenti. Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni all'interno dei muri perimetrali dell'edificio.
4. Esecuzione, esercizio e manutenzione della rete privata sono a carico dell'Utente.

Art. 2 Gestione dell'acquedotto

1. Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base alla vigente legislazione per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento.
2. Sono di competenza del Comune gestore del servizio, la manutenzione e la pulizia della rete pubblica dell'acquedotto.
3. Sono effettuate regolari periodiche ispezioni a tutte le opere di presa e alle condutture.

Art. 3 Modalità della fornitura

1. Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente Regolamento. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.

Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua

1. La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.
2. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

Art. 5 Tipo di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:
 - a) Forniture per uso pubblico.
 - b) Forniture per uso privato.

TITOLO II FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 6 Impianto per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) Le fontane pubbliche.
 - b) Le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici.
 - c) Le bocche antincendio pubbliche.

Art. 7 Prelievi abusivi

1. È fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici di cui all'articolo precedente per scopi diversi da quelli cui sono adibiti, sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
2. I prelievi abusivi (come, a mero titolo esemplificativo, il collegamento diretto agli impianti pubblici, quali fontane, di tubazioni in gomma per l'irrigazione di giardini/orti/prati privati) sono puniti con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
3. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle lettere a) e b) del precedente articolo.



Comune di Pellizzano

TITOLO III FORNITURE PER USO PRIVATO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 8

Obbligo di fornitura

1. Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla somministrazione dell'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento.
2. Nell'evasione delle richieste di allacciamento è in ogni caso assicurata priorità alla somministrazione per uso potabile domestico.

Art. 9

Diritto alla fornitura

1. Hanno diritto alla fornitura dell'acqua i proprietari degli immobili, gli affittuari e gli altri aventi idoneo titolo.

Art. 10

Identificazione delle utenze

1. Ai sensi di Legge ad ogni utenza sarà assegnato un contatore; ogni Utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti. Sarà considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazione diverse da quelle residenziali) distinta da tariffe diverse.
2. È fatto obbligo a coloro che realizzino nuove costruzioni oppure eseguano delle tipologie di intervento edilizio su immobili pre-esistenti tra quelle elencate dall'art. 77 bis della L.P. n. 22/1991 alle seguenti lettere del 1° comma:
 1. *Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:*
 - c) *interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazioni dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*
 - d) *interventi di risanamento conservativo, quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;*
 - e) *interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento*



comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite;

- f) interventi di sostituzione edilizia e interventi rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;*
- f bis) interventi di demolizione e ricostruzione e interventi rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;*

predisporre una derivazione indipendente per ogni unità abitativa (appartamento) od uso diverso (es. locali commerciali, artigianali, ecc.) identificata catastalmente da particella edificiale e subalterno. Salvo comprovati motivi di carattere tecnico, le derivazioni devono confluire in apposito pozzetto esterno all'interno del quale verranno installati i misuratori indipendenti per ogni unità abitativa o di uso diverso. Solo in casi eccezionali, specificatamente autorizzati dal Comune in sede di rilascio di Concessione edilizia, sarà permessa l'installazione di contatori, comunque sempre indipendenti per ogni unità abitativa o di uso diverso, all'interno dell'edificio, in locale dedicato e facilmente accessibile agli incaricati del Comune.

3. Esclusivamente per edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento (01.04.1999), qualora per comprovati motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, saranno ammesse le seguenti alternative:
 - a) nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata dall'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di Legge (il Condominio deve essere regolarmente iscritto all'Anagrafe Tributaria con conseguente attribuzione del proprio Codice Fiscale), nel qual caso il consumo complessivo sarà ripartito, in base al rispettivo numero di unità abitative o di uso diverso presenti in ogni singola particella edificiale con l'applicazione alle singole unità della relative tariffe fissate per la tipologia d'appartenenza;
 - b) nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, sempreché i proprietari stipulino distinti contratti per ogni unità abitativa o di uso diverso e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali, nel qual caso il consumo complessivo sarà ripartito, in base al rispettivo numero di unità abitative o di uso diverso presenti in ogni singola particella edificiale con l'applicazione alle singole unità delle relative tariffe fissate per la tipologia d'appartenenza;
 - c) nel caso di stabili con più unità abitative o di uso diverso di uno stesso proprietario, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, sempreché il proprietario stipuli distinti contratti per ogni unità abitativa o di uso diverso e risponda per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali, nel qual caso il consumo complessivo sarà ripartito, in base al rispettivo numero di unità abitative o di uso diverso presenti in ogni singola particella edificiale con l'applicazione alle singole unità delle relative tariffe fissate per la tipologia d'appartenenza.
4. In particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze per ogni singolo proprietario o condominio nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso.
5. Se per servire l'Utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni per servitù dell'acquedotto.
6. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.
7. Eventuali forniture provvisorie, per esigenze eccezionali e specifiche, potranno essere conteggiate a forfait.



Comune di Pellizzano

Art. 11 **Voltura dell'utenza**

1. In caso di passaggio dell'utenza a nuovo contraente, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta (redatta su apposita scheda fornita gratuitamente dal comune dalla quale si evince la lettura iniziale) per ottenere regolare benestare di subentro e per la stipula di un nuovo contratto entro e non oltre 60 giorni dalla data del passaggio.

Art. 12 **Modalità richiesta somministrazione fornitura acqua**

1. Le domande di somministrazione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, i dati catastali, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo dell'eventuale contributo d'allaccio dovuto e della quota fissa del canone.
2. Alla domanda deve essere allegata una planimetria in scala 1:100 da cui risultino:
 - a) l'ubicazione dell'utenza.
 - b) le caratteristiche dell'impianto esterno.
3. Il richiedente del servizio dovrà rispettare quanto disposto degli artt. 82 e 83 della Legge Provinciale n. 22/1991 e ss. mm. per quanto riguarda l'erogazione di servizi pubblici.
4. Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario. Rimane in ogni caso inalterata la responsabilità solidale del proprietario, in caso di mancato pagamento del canone da parte dell'utilizzatore: il Comune si rivarrà sul titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile per il recupero per quanto dovuto (maggiorato di eventuali interessi moratori maturati e di altre spese sostenute come meglio evidenziato all'art. 26).
5. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono tacitamente convenzionati.
6. È facoltà del Comune confermare o modificare per ragioni tecniche quanto indicato nei punti a) e b) sopra elencati.

Art. 13 **Durata della somministrazione**

1. Ogni contratto di somministrazione per la fornitura di acqua, è revocabile da parte del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in qualunque momento, previo congruo preavviso, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
2. Il contratto di somministrazione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui venne eseguita la presa dell'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno, ove non ne sia data dall'Utente disdetta entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

Art. 14 **Prescrizioni particolari**

1. È riservato al Comune il diritto di vincolare il contratto di somministrazione ad altre condizioni



non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

2. L'Utente non può cedere ad altri nemmeno in pari, l'acqua ad esso somministrata, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

Art. 15

Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa

1. Le derivazioni di presa comprendono l'insieme delle tubazioni e degli accessori relativi che partendo dai pozzetti di derivazione o allacciamento diretto sull'acquedotto rende possibile l'alimentazione degli impianti interni.
2. Prima dell'esecuzione dei lavori di derivazione dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune allo scopo di consentire le verifiche ritenute opportune per le conformità dei lavori stessi alle domande.
3. Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri nonché l'ubicazione delle diramazioni fino all'impianto interno dell'edificio. Il diametro non dovrà essere in ogni caso inferiore a ½ di pollice.
4. L'Utente dovrà installare prima del contatore apposito rubinetto di arresto in metallo inossidabile ed è tenuto ad installare, dopo il contatore, giunto dielettrico. Ove necessario dovrà installare un riduttore di pressione da posizionarsi fra il contatore ed il rubinetto di arresto.

Art. 16

Allacciamento al civico acquedotto

1. Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno - dalla esistente condotta stradale fino al misuratore di utenza - o per ottenere il ripristino della fornitura dell'acqua precedentemente sospesa a seguito di richiesta di disallaccio il proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Comune utilizzando il modello di domanda allegato al presente Regolamento.
2. A tale scopo il Comune, accettata la domanda a termine di Regolamento e verificata sul posto la fattibilità e il punto di allaccio (pozzetto collettore) autorizza, agli effetti del presente Regolamento, l'Utente previa realizzazione e/o esistenza del pozzetto collettore a cui l'Utente dovrà allacciarsi.
3. L'Utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a) ritirare presso l'Ufficio Tecnico del Comune l'autorizzazione, previo versamento dei diritti di allaccio quantificati in € 50,00 + IVA per ogni unità abitativa o di uso diverso e il corrispettivo dovuto per il contatore;
 - b) eseguire le opere in perfetta regola d'arte secondo le istruzioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. All'uopo prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa espressa richiesta di sopralluogo;
 - c) arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà privata;
 - d) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino della sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali ulteriori cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale;
 - e) prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere versato all'Ufficio Ragioneria, l'importo stabilito



- dall'Amministrazione Comunale a titolo di deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori. Tale cauzione verrà restituita dopo che sarà accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino e non oltre sei mesi dal ripristino stesso;
- f) chiedere l'ordinanza del Sindaco per l'eventuale chiusura della strada;
 - g) assumere ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori di scavo dovessero venire arrecati ad impianti idrici, elettrici o telefonici di proprietà di terzi o di questo Comune;
 - h) qualora vengano eseguiti lavori su strade aperte al traffico, è fatto obbligo al titolare della concessione, di predisporre a sua cura e spese la segnaletica prevista dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;

Chi compie lavori o fa depositi sulle strade dovrà inoltre:

1. eseguire i lavori e disporre il materiale con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e porre in essere ogni possibile precauzione atta a garantire l'incolumità del pubblico transito;
 2. delimitare, con opportuni ripari ben visibili, gli scavi e gli altri lavori intrapresi;
 3. mantenere costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa o dispositivo a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza.
4. In caso di richiesta di disallaccio dal servizio acquedotto con conseguente rimozione del contatore e sigillo delle derivazioni è richiesto un contributo forfettario di € 50,00 +IVA ad unità abitativa o di uso diverso.

Art. 17

Manutenzione delle condotte

1. Gli interventi di manutenzione della rete di distribuzione privata sono a carico degli utenti.

Art. 18

Interventi e opere per la funzionalità degli impianti esterni

1. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.
2. Nel caso si riscontrino perdite agli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A.R. indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà ad eseguire i lavori direttamente con addebito delle spese all'Utente.
3. Il consumo dell'acqua da addebitarsi all'Utente sarà quello indicato dal contatore. Consumo d'acqua e oneri per la posa e successiva rimozione del contatore saranno messi a ruolo a nome dell'Utente.
4. In caso di rotture su impianti esterni o su impianti in condominio, il Comune provvederà ad informare con le stesse modalità di cui sopra gli utenti interessati.
5. Il maggior consumo d'acqua rilevato dal contatore e gli oneri per la posa e successiva rimozione del contatore ed ogni altra spesa saranno addebitati in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.



6. Qualora gli interventi di riparazione non vengano effettuati nei tempi prescritti il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 19

Interruzioni del servizio

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico o per sopperire ai fabbisogni di emergenza di diminuire la pressione o di sospendere l'erogazione dell'acqua.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto per le utenze che per loro natura richiedono una assoluta, continuità di servizio, gli interessati potranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
3. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire immediatamente gli utenti a mezzo pubblico avviso; né in questo caso, né in quello di interruzione per rottura e guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamenti.

Art. 20

Responsabilità degli utenti sull'uso e conservazione della presa

1. L'Utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti materiali costituenti l'impianto, la derivazione e gli apparecchi del Comune. L'Utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore.
3. L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.
4. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio dell'abuso o per il periodo minimo di un anno nel caso in cui non sia accertabile la data di inizio dell'abuso medesimo. Resta salvo, comunque, il diritto del Comune di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione a tutela della regolarità del servizio.

Art. 21

Interventi del Comune per ragioni dell'Utente

1. Qualora per ragioni imputabili all'Utente, sia necessario intervenire sugli impianti, l'Utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute.

Art. 22

Categoria di fornitura ad uso privato

1. Le utenze di acqua potabile ad uso privato sono distinte secondo i seguenti usi:
 - a) **USO DOMESTICO**
Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi domestici compresi l'innaffiamento di giardini ed orti privati



al servizio dell'abitazione familiare, con l'esclusione dell'uso irriguo a scopo agricolo.

b) USO NON DOMESTICO

- **Usò abbeveramento animali**
Si considera destinata ad uso abbeveramento bestiame l'acqua utilizzata dagli agricoltori regolarmente iscritti all'Albo Provinciale dei Coltivatori Diretti esclusivamente per l'attività di abbeveramento bestiame con contatore dedicato. L'acqua diversa dall'abbeveramento verrà imputata alla categoria "uso agricolo".
- **Usò orti-giardini**
Si considera destinata ad uso orti-giardini l'acqua utilizzata per l'irrigazione di piccoli appezzamenti agricoli destinati ad orto oppure giardino pertinenza di civile abitazione con contatore dedicato.
- **Usò Pubblico**
Si considera destinata a scopo pubblico l'acqua utilizzata per l'alimentazione degli edifici pubblici ad uso pubblico come le scuole, le caserme, i centri sportivi, etc.
- **Usò commerciale**
Si considera destinata a scopo commerciale l'acqua utilizzata per l'alimentazione degli edifici quali gli uffici privati, i negozi, i supermercati, gli alberghi, i ristoranti, le lavanderie, gli auto lavaggi ed in genere le attività destinate alla produzione di servizi.
- **Usò produttivo**
Si considera destinata a scopo produttivo l'acqua utilizzata per l'alimentazione degli edifici destinati allo svolgimento di attività produttive di beni (diversi da quelli agricoli) come i cantieri edili, le attività estrattive, etc. Non è consentita l'attivazione di utenze a principale uso irriguo.
- **Usò agricolo**
Si considera destinata ad uso agricolo l'acqua utilizzata dagli agricoltori regolarmente iscritti all'Albo Provinciale dei Coltivatori Diretti esclusivamente per l'attività agricola che non rientri nella tipologia "Usò abbeveramento animali" con contatore dedicato (come a titolo esemplificativo lavaggio contenitori del latte, attrezzature varie, automezzi agricoli, ecc.).

Art. 23

Bocche antincendio private

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.
2. L'Utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio e, se necessario, copia della relativa approvazione dell'Ispettorato Provinciale Antincendi. Nel caso di variazioni non concordate, il Comune ha diritto di applicare all'Utente, a titolo penale, per ogni bocca di incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.
3. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
4. L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti nel contratto.
5. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'Utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché possa provvedersi alla risigillatura i cui costi verranno addebitati all'Utente.

Art. 24

Forniture straordinarie da bocche antincendio private

1. Il Comune a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità può consentire l'utilizzo di bocche antincendio private per altri usi, con il consenso del proprietario.

CAPO II

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI – MODI DI PAGAMENTO – APPARECCHI DI MISURA

Art. 25

Misura dell'acqua

1. Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore.
2. Nei casi di forniture di acqua a più unità abitative o di uso diverso per le quali, per comprovati motivi tecnici, non si sia potuto installare il contatore individuale, i consumi individuali verranno conteggiati dividendo il consumo misurato dal contatore centrale per il numero delle unità abitative o di uso diverso.

Art. 26

Pagamenti

1. Il pagamento dell'acqua deve essere fatto dall'Utente in base alle bollette che vengono periodicamente presentate.
2. Gli eventuali reclami e contestazioni non daranno mai il diritto all'Utente di differire o sospendere il pagamento suddetto. Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito.
3. Il mancato pagamento darà facoltà al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua per uso non domestico e ridurre la fornitura idrica nel caso di uso domestico, salvi i suoi diritti per il pagamento di quanto dovutogli e per la rifusione dei danni eventuali e delle maggiori spese di esazione e di mano d'opera nel caso venga sospesa e poi riattivata la fornitura. Sulla somma dovuta saranno applicati gli interessi legali e verrà richiesto il rimborso di eventuali spese postali/di notifica/legali sostenute dall'Ente, nonché un contributo di gestione pratica pari ad € 5,00.
4. Per tutte le utenze (vale a dire per ogni unità abitativa o di uso diverso) verrà comunque applicata una quota fissa destinata alla copertura dei costi fissi sostenuti dal Comune.
5. La fornitura s'intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune quando per morosità dell'Utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre 1 mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 27

Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono di proprietà dei privati, il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti e forniti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

2. Il Comune ha la facoltà di richiedere la sostituzione degli apparecchi di misura quanto lo ritenga opportuno.

Art. 28

Obbligo installazione contatori

1. Ciascun Utente dovrà provvedere all'installazione del contatore fornito dall'Amministrazione Comunale.
2. Le spese del contatore e di installazione sono totalmente a carico dell'Utente.

Art. 29

Posizione e custodia degli apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 15.
2. Salvo comprovati motivi di carattere tecnico, le derivazioni devono confluire in apposito pozzetto esterno all'interno del quale verranno installati i misuratori indipendenti per ogni unità abitativa o di uso diverso. Solo in casi eccezionali, specificatamente autorizzati dal Comune in sede di rilascio di Concessione edilizia, sarà permessa l'installazione di contatori, comunque indipendenti per ogni unità abitativa o di uso diverso, all'interno dell'edificio in locale dedicato e facilmente accessibile agli incaricati del Comune.
3. Il Comune ha comunque la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso e non adatto.
4. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia e di targhetta identificativa apposte dal Comune.
5. La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente e qualunque operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Art. 30

Guasti alla rete di distribuzione e agli apparecchi di misura ed accessori

1. Le opere di manutenzione straordinaria ed ordinaria sulla rete privata come specificato all'articolo 1 sono a totale carico dell'Utente.
2. L'Utente è tenuto a prendere adeguate misure per riparare i contatori dal gelo e da possibili manomissioni.
3. Nel caso di guasti o manomissioni l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune. Le relative riparazioni o sostituzioni sono a spese dell'Utente.

Art. 31

Verbali di posa del contatore

1. All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono

menzionati il tipo di apparecchio ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

2. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 32

Rimozione e sostituzione del contatore

1. All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati comunali.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.
3. In caso di richiesta di disallaccio dal servizio acquedotto con conseguente rimozione del contatore e sigillo delle derivazioni è richiesto un contributo forfettario di € 50,00 +IVA ad unità abitativa o di uso diverso.

Art. 33

Letture dei misuratori

1. È facoltà del Comune effettuare la lettura dei misuratori per verificare il consumo idrico. Per l'anno in cui non viene effettuata la lettura, sarà addebitato all'Utente un consumo pari a quello del periodo precedente e si provvederà a conguaglio con la successiva lettura. Comunque il Comune effettuerà di norma la lettura dei contatori almeno una volta all'anno.
2. Qualora, per cause imputabili all'Utente, non sia stato possibile eseguire due successive letture del contatore può essere disposta la chiusura dell'utenza/riduzione della fornitura (previo preavviso con raccomandata A.R.) la quale potrà essere riattivata soltanto dopo l'effettuazione della lettura e dopo che l'Utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese per la sospensione/riduzione della fornitura.
3. Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.
4. Il Comune, per esigenze di servizio, può richiedere l'auto lettura dei consumi da parte dell'Utente. In tali circostanze l'Utente è tenuto a comunicare la lettura aggiornata dei consumi seguendo le indicazioni fornite dal Comune.

Art. 34

Irregolare funzionamento del contatore

1. Qualora il contatore funzioni irregolarmente, sarà valutato il consumo di acqua erogata per il relativo periodo, in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, in base alla media di consumi dei periodi più prossimi a quella di funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
2. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, saranno applicate le sanzioni di cui agli articoli 49 e seguenti ed i consumi saranno determinati dal Comune in base alle tariffe e/o alle normative vigenti.

Art. 35

Verifica dei misuratori a richiesta dell'Utente

1. Quando un Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.
2. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.
3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "Caratteristiche meteorologiche" dell'allegato A al D.P.R.23.08.1982 n. 854 relativo ai contatori di acqua fredda, il Comune addebita all'Utente la spesa di verifica sulla successiva bolletta pari ad € 25,00 +IVA.

CAPO III

NORME GENERALI PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 36

Installazione delle condutture

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua e a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
4. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
5. Quando, per accertate necessità, non sia possibile altrimenti il rispetto delle norme di cui al precedente comma, le tubazioni dovranno essere protette da tubo di guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
6. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
7. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto di intercettazione.

Art. 37

Collegamento di impianti ed accessori

1. È vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o qualsiasi apparecchiatura di trattamento dell'acqua.
2. I sistemi per creare la disgiunzione idraulica tra gli apparecchi di cui al comma 1, del presente



articolo e la rete comunale, debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. È ugualmente vietato il collegamento diretto dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori.

Art. 38 **Prese di terra**

1. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra poi per il collegamento di apparecchi elettrici, salvo quanto prescritto dalla normativa C.E.I. specifica.

Art. 39 **Serbatoi**

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 40 **Modifiche**

1. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.
2. In caso di inadempienze il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 41 **Perdite, danni, responsabilità**

1. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare a persone o cose a causa di deficienza degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

Art. 42 **Vigilanza**

1. Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della proprietà privata.
2. I dipendenti comunali o gli incaricati del Comune hanno pertanto la facoltà di accedere alla



Comune di Pellizzano

proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

3. In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richieste di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di sospendere la fornitura, di prescrivere modifiche a quelle installazioni che non corrispondono alle direttive del presente Regolamento.
5. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato, qualora si verificano i casi precedentemente previsti.



TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43 Spese varie

1. Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., ecc. relative ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 44 Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 45 Obbligatorietà

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti del servizio
2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale descrizione, fatto salvo il diritto dell'Utente di richiederne copia dell'atto alla stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 46 Contestazioni giudiziarie

1. Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

Art. 47 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla fornitura dell'acqua potabile da parte del Comune.

Art. 48 Modifiche al Regolamento

1. L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto dell'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

Art. 49 Sanzioni per manomissioni

1. Sarà punito con multa variabile da € 50,00 a € 300,00, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte



Comune di Pellizzano

dell'impianto, nonché i sigilli apposti dall'Amministrazione.

2. Della contravvenzione commessa da minori, rispondono i rispettivi genitori.

Art. 50

Sanzioni per contravvenzioni al Regolamento

1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a sanzioni da € 25,00 a € 250,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di Polizia Urbana.

Art. 51

Pagamento delle sanzioni amministrative

1. Per il pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia nonché le previsioni della Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 52

Tariffe di vendita dell'acqua

1. Le tariffe di vendita dell'acqua sono deliberate dall'Organo Comunale competente nelle forme di Legge.



NORME TRANSITORIE

1. Compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale gli impianti già esistenti, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, saranno ritenuti idonei dal Comune, che comunque si riserva nell'ambito del Programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel proseguo del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti, negli interessi generali di sicurezza, economicità e di buon funzionamento.
2. Trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento qualora l'Utente non abbia manifestato, mediante comunicazione scritta, la volontà di recesso dal contratto di fornitura, il nuovo Regolamento si intenderà accettato ed esplicherà la sua efficacia nei confronti di tutti gli utenti.
3. Ogni utenza potrà installare all'interno del proprio impianto, purchè autorizzata dal Comune, un ulteriore contatore per la misurazione del volume di acqua destinato a scopi che non comportano l'uso delle fognature e della depurazione (esempio: irrigazione orto, fontanella esterna non collegata alle fognature, ecc:). Tale ulteriore misurazione non avrà alcun effetto per il canone relativo alla fornitura dell'acqua potabile, mentre potrà assumere rilevanza per quanto attiene il calcolo del canone dovuto per gli scarichi nelle fognature e la depurazione (in detrazione).
4. Fino a che non sarà installato il contatore, il pagamento del servizio di fornitura di acqua della singola utenza avverrà applicando un forfait annuo minimo come indicato nella Delibera G.P. n. 17568 del 30.12.1996 e ss. mm. ed integrazioni. Per gli allacci destinati ad uso orto-giardino-irriguo verrà fatturato un consumo minimo annuale di 30 mc per ogni allacciamento rilevato. In caso di richiesta di forniture temporanee (ad esempio cantieri edili) verrà fatturato un consumo minimo di 100 mc ad unità abitativa o di uso diverso.
5. Nel caso di contatore comprendente più utenze (condominio etc.) ciascuna unità immobiliare potrà installare a sue spese un secondo contatore sul proprio impianto. In tal caso quest'ultimo consumo sarà detratto dal consumo globale e addebitato all'Utente che ha installato il misuratore personale.
6. Nell'ambito del centro storico ed in presenza di un solo contatore per più utenze, fino all'attuazione della completa separazione delle stesse, il canone complessivo sarà ripartito, di comune accordo, in base al rispettivo numero di unità abitative o di uso diverso presenti nelle singole particelle edificiali.
7. In caso di comprovate gravi problematiche di fornitura del servizio di acquedotto (come a mero titolo esemplificativo l'esistenza di ramali terminali con cospicua e permanente presenza di residui terrosi) l'Amministrazione accertato il problema e riscontrata l'impossibilità di una sua risoluzione può assumere a carico del bilancio comunale l'eventuale agevolazione attribuita esclusivamente a tali utenze e quantificabile nella riduzione fino ad un massimo del 50% delle tariffe annualmente deliberate per servizio di acquedotto.
8. In caso di comprovate gravi problematiche di misurazione dei consumi del servizio di acquedotto (come a mero titolo esemplificativo l'esistenza di orti collocati in posizioni particolarmente disagiate dal punto di vista climatico perché soggette a gelo con conseguente rottura sistematica del misuratore) l'Amministrazione accertato il problema e riscontrata l'impossibilità di una sua risoluzione può autorizzare la fornitura con l'addebito forfettario di un consumo minimo come indicato nella Delibera G.P. n. 17568 del 30.12.1996 e ss. mm. ed integrazioni. Per la tipologia allacciamenti irrigui (orti, giardini, piccoli appezzamenti pertinenziali di civili abitazioni) mc 30 per ogni allacciamento rilevato.

Pellizzano, li _____

Spett.le
COMUNE DI PELLIZZANO
UFFICIO TECNICO
Piazza di S. Maria, 6
38020 PELLIZZANO (TN)

OGGETTO: Domanda di allacciamento acqua potabile: NUOVA UTENZA.

Il/la sottoscritto/a _____ tel. _____ nato/a a
_____ prov. _____ il _____ e residente a
_____ prov. _____ in Fraz. _____ Via _____, n. _____
codice fiscale _____

Rappresentante legale della Società _____
P.IVA _____ codice fiscale _____ con sede legale a _____
prov. _____ in Fraz. _____ Via _____ n. _____

in qualità di:

- proprietario/a
- comproprietario/a
- affittuario/a
- condomino
- amministratore condominio

della p. ed. _____ sub. _____ in C.C. di _____ sita in Fraz.
_____, Via _____ n. _____

ch i e d e

A) L'allacciamento idrico del suddetto sub./p. ed. all'acquedotto comunale.

Allo scopo dichiara:

1. che l'acqua potabile sarà usata per

spazio riservato all'ufficio



Comune di Pellizzano

2. di aver preso esatta conoscenza delle disposizioni del vigente Regolamento idrico del Comune di Pellizzano (TN) e di assoggettarsi alla stesso ed alle successive modificazioni regolarmente approvate.

Allo scopo allega:

1. eventuale nulla-osta del proprietario dell'abitazione per la quale si richiede l'allacciamento.
2. eventuale permesso di passaggio delle tubazioni su altre proprietà private.
3. estratto mappa catastale con le pertinenze.
4. duplice copia del disegni in scala non inferiore 1:100 dell'impianto interno ed esterno della p.ed. con particolare evidenziazione delle derivazioni individuali per ogni unità abitativa o di uso diverso con raccordo nel pozzetto esterno dove viene dimostrata la fattibilità dell'installazione dei contatori individuali. (In caso di comprovati problemi tecnici l'Amministrazione Comunale potrà valutare la possibilità di autorizzare l'installazione interna dei contatori: in tal caso dovrà essere allegata piantina 1:100 del piano terra o cantinato della p.ed. _____ con indicato il locale contatori acqua potabile, dalla quale risulti individuato l'accesso per il letturista) (planimetria).

B) Che vengano determinati dall'Amministrazione Comunale, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento idrico:

1. Contributo di allacciamento
2. Corrispettivo per il contatore.

ALTRE NOTE O RICHIESTE:

Distinti saluti,

Firma: _____

Pellizzano, lì _____

Spett.le
COMUNE DI PELLIZZANO
UFFICIO TECNICO
Piazza di S. Maria, 6
38020 PELLIZZANO (TN)

OGGETTO: domanda di posa contatore per la misurazione dell'acqua potabile: ADEGUAMENTO ALLE NORME REGOLAMENTARI.

Il/la sottoscritto/a _____ tel. _____ nato/a a _____ prov. _____ il _____ e residente a _____ prov. _____ in Fraz. _____ Via _____, n. _____ codice fiscale _____

Rappresentante legale della Società _____
P.IVA _____ codice fiscale _____ con sede legale a _____ prov. _____ in Fraz. _____ Via _____ n. _____, in qualità di _____
in adeguamento al vigente Regolamento idrico comunale;

ch i e d e

- A) l'installazione del contatore a misura (pollici _____) per l'acqua potabile nella suddetta p.ed. _____ sub. _____ da eseguirsi a cura dello stesso;
- B) che detto contatore sia destinato alla misurazione del consumo d'acqua.

Allo scopo dichiara:

- 1) che l'acqua potabile viene usata per _____;
- 2) di aver preso esatta conoscenza delle disposizioni del vigente Regolamento idrico del Comune di Pellizzano e di assoggettarsi allo stesso ed alle successive modificazioni regolarmente approvate;
- 3) che venga determinato dall'Amministrazione Comunale, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento idrico, il corrispettivo dovuto per il contatore.

Allo scopo allega:

1. eventuale nulla-osta del proprietario dell'abitazione per la quale si richiede l'allacciamento.
2. duplice copia del disegni in scala non inferiore 1:100 dell'impianto interno ed esterno della p.ed. con particolare evidenziazione delle derivazioni individuali per ogni unità abitativa o di uso diverso con raccordo nel pozzetto esterno dove viene dimostrata la fattibilità dell'installazione dei contatori individuali. (In caso di comprovati problemi tecnici l'Amministrazione Comunale potrà valutare la possibilità di autorizzare l'installazione interna dei contatori: in tal caso dovrà essere allegata piantina 1:100 del piano terra o cantinato della p.ed. _____ con indicato il locale contatori acqua potabile, dalla quale risulti individuato l'accesso per il letturista) (planimetria)

ALTRE NOTE O RICHIESTE: _____

Distinti saluti,

FIRMA _____

CONTRATTO DI FORNITURA

Stipulato fra il Comune di Pellizzano (in seguito denominato brevemente Comune) ed il Signor _____, nato a _____ il _____, Cod. Fisc. _____, residente a _____, Fraz. _____ Via _____, denominato Utente, per la somministrazione dell'acqua per USO _____ all'edificio contraddistinto dalla P.ED. _____ sub. _____ in C.C. di _____ per l'utenza sita in Fraz. _____, Via _____, _____ sotto l'osservanza delle condizioni generali del Regolamento di Fornitura e delle seguenti:

CONDIZIONI PARTICOLARI

DURATA DEL CONTRATTO: Il presente contratto entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre dello stesso anno e s'intende tacitamente prorogato di anno in anno se non verrà disdettato da una delle due parti.

TARIFFE: L'Utente pagherà al Comune i corrispettivi di consumo e la quota fissa al netto di tasse e oneri non pertinenti il Comune medesimo, determinati secondo le norme e nei limiti disposti dal provvedimento degli organi competenti in vigore. Essi potranno anche in corso di contratto venire modificati sulla base di eventuali nuovi provvedimenti e disposizioni di tali organi.

MISURA DELL'ACQUA FORNITA: La misura verrà effettuata mediante apparecchi di proprietà dell'Utente di adeguate caratteristiche.

VERSAMENTI: L'Utente s'impegna al regolare pagamento delle bollette inviate dal Comune.

Ai fini della stipula del presente contratto l'Utente dichiara di avere la legittima disponibilità dell'immobile oggetto di fornitura.

Il Comune informa che ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali):

a) i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del servizio e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza;

- b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della stipula del contratto di fornitura e per la successiva erogazione del servizio;
- c) la mancata sottoscrizione del contratto comporta la sospensione della fornitura del servizio;
- d) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pellizzano;
- e) l'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- f) il responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario del Comune di Pellizzano;

Ai sensi dell'art. 1, commi 332, 333 e 334 della "Finanziaria 2005" l'Utente dichiara che i dati catastali sopra riportati identificano il proprio allaccio al servizio idrico e autorizza il Comune alla comunicazione degli stessi all'anagrafe tributaria.

L'Utente dichiara altresì, ai sensi degli artt. 82 e 83 della Legge Provinciale n. 22/1991 e ss. mm., di aver ottenuto regolare concessione edilizia e che non sono state eseguite sull'immobile opere tali da richiedere concessioni edilizie in sanatoria.

Per quanto qui non precisato valgono le condizioni generali contemplate dal Regolamento di Fornitura del Comune delle quali l'Utente, con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso visione, impegnandosi alla loro osservanza. Restano inoltre integralmente richiamate tutte le norme e disposizioni vigenti o emanate dalle Autorità competenti.

L'Utente accetta che le eventuali spese occorrenti per le riparazioni di cui all'art. 12 del Regolamento vengano addebitate tramite bollettazione periodica.

Le tariffe utilizzate per le riparazioni sono quelle praticate dalle ditte fornitrici del Comune sulla base di prezzi di volta in volta valutati e ritenuti in linea con i prezzi medi di mercato.

Il Funzionario Responsabile

L'Utente

Ai sensi e per gli effetti dell'**art. 1341 del Codice Civile** l'Utente dichiara di aver preso esatta conoscenza e di approvare ogni condizione del presente contratto e del Regolamento e particolarmente le disposizioni riguardanti:

CONDIZIONI PARTICOLARI:

⇒ Durata del contratto.

CONDIZIONI GENERALI:

- ⇒ art. 7 "Prelievi abusivi";
- ⇒ art. 10 "Identificazione delle utenze";
- ⇒ art. 12 "Modalità richiesta somministrazione fornitura acqua";
- ⇒ art. 15 "Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa";
- ⇒ art. 16 "Allacciamento al civico acquedotto";
- ⇒ art. 17 "Manutenzione delle condotte";
- ⇒ art. 18 "Interventi ed opere per la funzionalità degli impianti esterni";
- ⇒ art. 20 "Responsabilità degli utenti sull'uso e conservazione della presa"



Comune di Pellizzano

- ⇒ art. 21 “Intervento del Comune per ragioni dell’Utente”;
- ⇒ art. 22 “Categoria di fornitura ad uso privato”;
- ⇒ art. 25 “Misura dell’acqua”;
- ⇒ art. 26 “Pagamenti”;
- ⇒ art. 27 “Apparecchi di misura”;
- ⇒ art. 28 “Obbligo installazione contatori”;
- ⇒ art. 29 “Posizione e custodia degli apparecchi di misura”;
- ⇒ art. 30 “Guasti agli apparecchi di misura ed accessori”;
- ⇒ art. 32 “Rimozione e sostituzione del contatore”
- ⇒ art. 33 “Lettura dei misuratori”
- ⇒ art. 35 “Verifica dei misuratori a richiesta dell’Utente”
- ⇒ art. 38 “Prese di terra”;
- ⇒ art. 40 “Modifiche”.
- ⇒ art. 49 “Sanzioni per manomissioni”.
- ⇒ art. 50 “Sanzioni per contravvenzioni al Regolamento”
- ⇒ art. --- “Norme transitorie”.

L’Utente

L’Utente è stato informato che l’allacciamento alla rete idrica potabile non può essere in alcun modo utilizzato come presa di terra per il collegamento d’apparecchi elettrici e nel presente atto solleva il Comune da ogni responsabilità da ciò derivante.

Pellizzano, li _____

L’Utente



Comune di Pellizzano

SCHEDA PER POSA CONTATORE

AUTORIZZAZIONE N. _____ DD. _____

MATRICOLA CONTATORE N. _____ MISURA: _____

MARCA E TIPO: _____

UTENTE/I: _____

DATA INSTALLAZIONE: _____

DATA APERTURA CONTATORE: _____ LETTURA: mc _____

Eventuali modifiche agli impianti interni: a cura del Comune

a cura utente

DESCRIZIONE
MODIFICHE: _____

MATERIALI INSTALLATI: _____

ORE LAVORO/SORVEGLIANZA: _____

OSSERVAZIONI IDRAULICO E/O UTENTE/I:

VERIFICATE LE DERIVAZIONI A MONTE DEL CONTATORE A SENSI ART. 4 DEL REGOLAMENTO IDRICO.

Pellizzano, lì _____

L'IDRAULICO COMUNALE

L'UTENTE/I



Comune di Pellizzano

SCHEDA PER RIMOZIONE CONTATORE

AUTORIZZAZIONE N. _____ DD. _____

MATRICOLA CONTATORE N. _____ MISURA: _____

MARCA E TIPO: _____

UTENTE/I: _____

DATA DI RIMOZIONE: _____

DATA CHIUSURA CONTATORE: _____ LETTURA: mc _____

a cura del Comune

Eventuali modifiche agli impianti interni:

a cura utente

DESCRIZIONE

MODIFICHE: _____

ORE LAVORO/SORVEGLIANZA: _____

MOTIVO RIMOZIONE: _____

EVENTUALI IRREGOLARITÀ: _____

OSSERVAZIONI IDRAULICO E/O UTENTE/I:

VERIFICATE LE DERIVAZIONI A MONTE DEL CONTATORE A SENSI ART. 4 DEL REGOLAMENTO IDRICO.

Pellizzano, li _____

L'IDRAULICO COMUNALE

L'UTENTE/I